

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico. S. 863 (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	189
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	193
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza. S. 2422 (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	191
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	194

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico. S. 863.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 giugno scorso.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ravvisa l'opportunità di prevedere una serie di condizioni da apporre al parere che la Commissione è chiamata ad esprimere. In particolare,

reputa utile che siano introdotte nel testo norme di salvaguardia dei presidi farmaceutici esistenti prevalentemente nei centri minori o territorialmente disagiati, anche attraverso la differenziazione dei parametri sulla popolazione e sulle distanze. Ritiene necessario altresì che siano salvaguardati gli esercizi parafarmaceutici esistenti chiarendo tuttavia la disciplina inerente agli eventuali esercizi futuri con contingentamento e con vincoli sul titolare e sul numero di esercizi, nonché che siano meglio precisate le specialità medicinali dispensabili delle parafarmacie previa revisione delle stesse da parte dell'AIFA. Considera utile che siano assegnati agli enti locali, qualora ne facciano richiesta, i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacie nei casi di mancato espletamento di concorsi e del mancato esercizio giuridico della prelazione e che siano incentivati i servizi presso le farmacie, attraverso attività socio-sanitarie erogabili attraverso la rete degli esercizi farmaceutici. Reputa quindi necessario rivedere la possibilità della distribuzione diretta, da parte dei servizi sanitari regionali attraverso le

aziende sanitarie ed ospedaliere, di farmaci e presidi con l'obiettivo della razionalizzazione della spesa.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) sottolinea che il testo in esame contraddice apertamente l'impostazione che in materia si era affermata in sede di accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, soprattutto in relazione alle caute forme di liberalizzazione del settore che dovrebbero attuarsi preservando rigorosamente la vigilanza ed i controlli sulle farmacie e parafarmacie. Al riguardo esprime forti riserve sulla prevista possibilità di vendita dei farmaci in locali o supermercati in cui sia assente la figura del farmacista. Aggiunge che la disciplina recata dal provvedimento viola decisamente le competenze legislative delle regioni e a tal proposito richiama i contenuti del parere contrario espresso sull'articolato dalle autonomie regionali in sede di Conferenza delle regioni. Valuta negativamente il testo in quanto contempla una regolamentazione eccessivamente dettagliata e lesiva della competenza concorrente regionale. Sostiene che il profilo della distribuzione sul territorio delle farmacie vada rimesso alla competenza piena delle regioni e debba essere comunque parametrato non soltanto alla densità della popolazione locale bensì soprattutto alle specifiche peculiarità del territorio considerato. Esprime preoccupazione per l'affermazione della esclusività della distribuzione al pubblico dei medicinali ad eccezione dei farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione medica. Ricorda che tale principio di esclusività era stato superato dalla legge n. 405 del 2001, che consentiva alle regioni di disporre la distribuzione diretta agli assistiti dei farmaci. Fa notare che la nuova disciplina implicherebbe peraltro un aumento di oneri cui difficilmente si potrebbe far fronte in considerazione dell'attuale carenza di risorse pubbliche da destinare al comparto sanità. Esprime quindi rilievi critici in relazione alla previsione, di cui all'articolo 20, comma 1, di un concorso straordinario per soli titoli che le regioni dovrebbero indire entro soli

tre mesi dall'approvazione della legge, salvo il potere sostitutivo del Governo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur condividendo le osservazioni formulate dalla senatrice Bassoli, ritiene che le considerazioni svolte dal relatore possano ampiamente rispondere ai predetti rilievi.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) segnala che in Commissione sanità al Senato è in corso una discussione in merito al nuovo Piano sanitario; ravvisa quindi l'opportunità che le tematiche in oggetto possano essere ulteriormente approfondite in un provvedimento di più ampio respiro. Ritiene necessario che le parafarmacie, in quanto presidi sanitari a tutti gli effetti, distribuiscano farmaci in presenza della figura del farmacista.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che siano salvaguardate le competenze e le funzioni delle autonomie regionali ed in tal senso dichiara la sua contrarietà sul testo in esame, di cui valuta negativamente la portata e le finalità.

Il deputato Giovanni DIMA (Pdl), *relatore*, rileva che occorre potenziare il collegamento tra presidi sanitari e singole realtà territoriali. Si dichiara concorde con la proposta di aumentare il previsto termine di soli tre mesi entro cui le regioni devono indire i concorsi straordinari di cui all'articolo 1, comma 20. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur apprezzando l'intento del relatore di recepire le istanze emerse nel corso del dibattito, segnala che la Conferenza delle regioni ha espresso un parere contrario sul testo in esame. Sostiene l'esigenza che si determini una maggiore collaborazione ed uno stretto coordinamento tra lo Stato ed i diversi livelli di governo del territorio su materie in cui sono coinvolte compe-

tenze legislative attribuite alle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione. Ritiene altresì opportuno che non si proceda all'esame di provvedimenti che ledono apertamente le attribuzioni delle autonomie regionali. Per tali motivi, esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza.

S. 2422.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ugo LISI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza. Evidenzia che il provvedimento intende fornire un chiarimento normativo in ordine a problemi di interpretazione emersi in fase di attuazione della predetta legge. Sottolinea che, ai sensi della vigente normativa, i cacciatori sono autorizzati alla caccia nelle rispettive riserve di appartenenza e secondo i regolamenti locali, salvo la possibilità di chiedere « permessi d'ospite » in altri ambiti di diverse regioni ed ottenerne i rispettivi consensi. Segnala che in alcune regioni, a cacciatori regolarmente muniti di autorizzazioni, sono state irrogate sanzioni dalle autorità di controllo venatorio,

sulla base di una lettura restrittiva del comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, che recita: « Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata ». Rileva che sulla base del menzionato articolo è stata dichiarata l'irregolarità dei cacciatori provenienti dalla « zona Alpi » che cacciavano, ancorché muniti di regolari permessi, in zone diverse dalle Alpi. Osserva che il testo in esame intende sancire la possibilità di cacciare in ambiti diversi se a ciò autorizzati dai rispettivi organi di gestione locali mediante la modifica del predetto articolo 12, comma 5, prevedendosi la soppressione della dicitura contestata « in via esclusiva ». Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), nel rilevare che la disciplina in oggetto prevede una opportuna differenziazione tra ambiti territoriali e modalità di svolgimento dell'attività venatoria, esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel segnalare che la competenza sulla materia oggetto del provvedimento è chiaramente assegnata alle regioni dal Titolo V della Costituzione, rammenta che l'orientamento dei gruppi parlamentari della Commissione agricoltura alla Camera è nel senso di non apportare singole e frammentarie modifiche alla legge n. 157 del 1992.

Il deputato Ugo LISI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di parere da lui presentata pone l'attenzione sul necessario coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della norma. Aggiunge che il prov-

vedimento intende precisare la portata della disposizione cui si riferisce al fine di risolvere i problemi interpretativi che si sono verificati in talune regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) deplora il frammentario e disomogeneo intervento del legislatore in materia di attività venatoria. Sostiene che la legge sulla caccia andrebbe sottoposta ad una revisione organica al fine di adeguare l'attuale normativa alle esigenze di tutela del territorio e dell'agricoltura.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), pur condividendo l'esigenza di pervenire ad una riforma complessiva ed organica della legge sulla caccia, ravvisa l'opportunità di apportare specifici interventi che possano migliorare singole disposizioni della legge. In tal senso valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano
e di riordino dell'esercizio farmaceutico (S. 863).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 863, in corso di esame presso la 12ª Commissione del Senato, recante disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia « tutela della salute » che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientra in ambiti di competenza regionale concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano introdotte norme di salvaguardia dei presidi farmaceutici esistenti prevalentemente nei centri minori o territorialmente disagiati, anche attraverso la differenziazione dei parametri sulla popolazione e sulle distanze;

2) siano salvaguardati gli esercizi parafarmaceutici esistenti chiarendo tuttavia la disciplina inerente agli eventuali esercizi futuri con contingentamento e con vincoli sul titolare e sul numero di esercizi, analogo alla farmacia, e sia previsto altresì che il numero complessivo tra le due fattispecie, in varie forme detenuto anche in minoranza, abbia lo stesso tetto;

3) siano meglio precisate le specialità medicinali dispensabili delle parafarmacie previa revisione delle stesse da parte dell'AIFA; in ogni caso sia previsto l'obbligo della presenza del farmacista anche negli esercizi parafarmaceutici;

4) siano assegnati agli enti locali, qualora ne facciano richiesta, i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacie nei casi di mancato espletamento di concorsi e del mancato esercizio giuridico della prelazione;

5) siano assegnati agli enti locali i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacia nei centri commerciali e nella grande distribuzione;

6) siano incentivati i servizi presso le farmacie, attraverso attività socio-sanitarie erogabili attraverso la rete degli esercizi farmaceutici;

7) sia prevista la rivalutazione della possibilità della distribuzione diretta, da parte dei servizi sanitari regionali attraverso le aziende sanitarie ed ospedaliere, di farmaci e presidi con l'obiettivo della razionalizzazione della spesa;

8) sia previsto che, al comma 20 dell'articolo 1, le iniziative per l'indizione del concorso straordinario ivi contemplato siano adottate dalle regioni e province autonome entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in luogo dei tre mesi fissati dalla disposizione.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza (S. 2422).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2422, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento, l'attività venatoria, rientra tra le materie di competenza regionale ma appare strettamente connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e

dell'ecosistema », di esclusiva pertinenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate nella specifica regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza.